

Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

Sommario

1. I minori stranieri non accompagnati nello SPRAR	1
1.1 Finalità delle Linee guida	1
1.2 I minori stranieri non accompagnati e le azioni a loro tutela	2
2. Azioni previste ed elementi qualitativi	3
2.1. Collocamento in luogo sicuro e accoglienza integrata.....	3
2.2 Assistenza socio-psicologica e sanitaria	4
2.3 Tutela legale	4
2.4 Segnalazioni di legge e richiesta di apertura della tutela	5
2.5 Mediazione linguistico-culturale	5
2.6 Insegnamento di base della lingua italiana	6
2.7 Attività a sostegno dell'integrazione	6
2.8 La rete locale nell'accoglienza integrata dei msna	6
2.9 Tempi e proroghe dell'accoglienza.....	7
2.10 Trasferimento del minore presso altro progetto SPRAR.....	7
3. Relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti finanziari	7
4. Modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati.....	7

1. I minori stranieri non accompagnati nello SPRAR

1.1 Finalità delle Linee guida

Le presenti Linee guida sono concepite come strumento a supporto degli Enti locali coinvolti nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, richiedenti asilo e non, e comprendono le indicazioni operative relative sia alla progettazione sia alla realizzazione delle attività a favore dei minori accolti.

Gli Enti locali, in collaborazione con enti del privato sociale/terzo settore si impegnano ad attivare servizi destinati a garantire i diritti di cui i minori sono portatori attraverso un articolato percorso di accoglienza che mira ad incentivare la collaborazione tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'accoglienza e nella protezione dei msna, al fine di giungere a risultati sostenibili e riproducibili su tutto il territorio nazionale. A totale beneficio di un percorso di accoglienza che miri all'integrazione e all'inclusione sociale dei minori ospiti si valorizza l'approccio di "accoglienza integrata" sperimentato e sviluppato negli anni nell'ambito dello SPRAR.

Per quanto riguarda ulteriori approfondimenti rispetto alle modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata, in aggiunta alle presenti Linee guida, si rinvia al "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di

protezione internazionale", di seguito denominato "Manuale operativo SPRAR" e al "Manuale unico di rendicontazione" (a cura dal Servizio Centrale, disponibili sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>).

1.2 I minori stranieri non accompagnati e le azioni a loro tutela

Il beneficiario degli interventi è il Minore straniero non accompagnato (MSNA) in quanto cittadino di paesi terzi o apolide di età inferiore ai diciotto anni che entra nel territorio degli Stati membri dell'UE senza essere accompagnato da una persona adulta responsabile per esso in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per esso responsabile, ovvero il minore che viene lasciato senza accompagnamento una volta entrato nel territorio di uno Stato membro (vd. Dlgs n.85 del 7 aprile 2003 art. 2).

Uno degli obiettivi degli interventi è proprio quello di verificare l'effettiva condizione di non accompagnato del minore ed, eventualmente, prevedere per lo stesso un adeguato percorso di integrazione socio-educativa. Può accadere infatti che, nel corso del periodo di accoglienza, subentrino alcuni elementi (ad esempio l'opportunità di inoltrare richiesta di protezione internazionale o la presenza di parenti), che determinano una nuova condizione giuridica e sociale del minore. In questo caso, al minore dovrà essere garantito il percorso specifico per assicurargli la miglior protezione.

Gli Enti locali nella presa in carico del minore straniero non accompagnato dovranno assicurare servizi destinati a garantire:

- i diritti di cui è portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa nazionale e internazionale vigente;
- la regolarizzazione dello status giuridico del minore, altrimenti esposto ad una condizione di rischio e debolezza;
- l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio tenendo sempre presente il suo superiore interesse.

L'Ente locale titolare del progetto SPRAR, in base alle proprie prerogative e ferme restando le responsabilità degli altri attori istituzionali del territorio a vario titolo coinvolti, dovrà prevedere interventi articolati nel periodo di accoglienza per raggiungere le seguenti finalità/obiettivi:

- collocamento in luogo sicuro del minore, sia in strutture autorizzate sia presso famiglie individuate e selezionate secondo criteri prestabiliti in base a norme e regolamenti vigenti, tenendo conto, in modo particolare, dell'età e del paese di provenienza del minore;
- assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale;
- supporto di mediatori linguistico-culturali;
- verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili ad una eventuale presa in carico del minore;
- apertura della tutela;
- regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio;
- iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
- insegnamento di base della lingua italiana;
- inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione socio-lavorativa del minore;
- definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun minore che sarà formulato tenendo sempre presente il supremo interesse del minore, le sue aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere preferibilmente condiviso anche dal tutore e aggiornato durante l'intero periodo di accoglienza.

2. Azioni previste ed elementi qualitativi

2.1. Collocamento in luogo sicuro e accoglienza integrata

Sono ammesse tutte le modalità di accoglienza previste dalla normativa in vigore e che rispondono alle prassi operative che ciascun Ente locale adotta in materia di minori stranieri non accompagnati. Nel caso di accoglienza in struttura:

- dovrà essere regolarmente autorizzata e certificata a tal funzione secondo la normativa regionale e nazionale vigente in materia di strutture residenziali per minori;
- dovrà essere dotata di un regolamento interno tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti, condiviso con ogni minore accolto e dallo stesso sottoscritto;
- dovrà essere rispettato il rapporto tra il numero del personale stabilmente presente nella struttura e quello degli utenti sulla base della normativa regionale e nazionale di riferimento così come le singole professionalità coinvolte;
- dovranno essere rispettate le tradizioni culturali e religiose degli ospiti;
- dovrà essere garantita la fornitura di beni di prima necessità quali prodotti per l'igiene personale e vestiario;
- dovrà essere previsto un "pocket money" da erogarsi in base alle modalità educative definite dal progetto.

Altra possibile forma di accoglienza è l'affidamento familiare, che si raffigura come intervento di sostegno caratterizzato da stabilità, continuità e progettualità per permettere al minore di trovare in un'altra famiglia il supporto educativo, affettivo e materiale che la propria non è momentaneamente in grado di dargli.

In tal caso l'Ente locale può progettare interventi specifici che tengano conto in modo particolare, oltre a quanto già di norma previsto:

- dell'età, del genere e della cultura di origine dei minori;
- potranno essere considerate tutte le possibilità previste dalla legge sia relativamente alla scelta dei nuclei affidatari (coppie con o senza figli, sposate o conviventi, adulti singoli, di nazionalità italiana o straniera);
- potranno essere previste tutte le tipologie di affidamento (residenziale, part-time, diurno per parte della giornata o della settimana, etc.).

Per un approfondimento sull'affidamento familiare si rinvia al sito del Servizio Centrale sul quale sono disponibili pubblicazioni specifiche.

Quale che sia la modalità prevista dal progetto per l'accoglienza del minore, quest'ultimo dovrà essere inserito in un clima familiare, accogliente e rispettoso della sua individualità e della sua cultura, anche al fine di incidere positivamente sulle sue motivazioni ad aderire al progetto proposto, facendogli percepire l'utile finalità delle attività svolte all'interno della propria dimensione di vita. In tale direzione dovranno pertanto prevedersi attività pedagogiche e ludico-ricreative per favorire e sostenere l'integrazione nel tessuto sociale. Sarà altresì importante favorire momenti di raccordo con la cultura di appartenenza e, ove possibile, con la famiglia d'origine, anche attraverso l'uso di strumenti informatici (internet). L'insieme delle attività dovrà essere affidato a figure professionali specifiche, quali assistenti sociali, educatori, mediatori interculturali e psicologi.

2.2 Assistenza socio-psicologica e sanitaria

Ciascun minore non accompagnato dovrà ricevere adeguata assistenza socio-psicologica e sanitaria dal momento della presa in carico e per tutto l'arco temporale dell'accoglienza.

A tal fine, una volta accolto il minore, è necessario procedere in tempi rapidi all'avvio dei colloqui utili a:

- verificarne la condizione psico-fisica;
- raccogliere informazioni sulla sua identità, sul percorso migratorio e sulla storia familiare;
- accertare la presenza di eventuali familiari o altre persone di riferimento sul territorio italiano;
- verificare l'eventualità che il minore sia vittima di tratta e/o sfruttamento;
- verificare l'eventuale timore di persecuzioni o di subire un danno grave nel paese di origine, al fine di orientarlo verso la richiesta di protezione internazionale qualora non fosse già stata presentata;
- acquisire informazioni utili alla realizzazione delle indagini familiari, in caso di non richiedente asilo, informando correttamente il minore in merito alla possibilità del rimpatrio assistito o della sua permanenza regolare in Italia;
- raccogliere informazioni sulle sue aspettative e competenze;
- informare ed orientare correttamente il minore riguardo ai suoi diritti e doveri, con particolare riferimento alle possibilità di integrazione in Italia.

Nei colloqui con il minore è necessario impiegare personale specializzato che tenga conto dell'età del minore, sia rispettoso della sua cultura di provenienza, della sua identità di genere e agisca attraverso un lavoro d'equipe utile a stabilire un clima di empatia e fiducia.

2.3 Tutela legale

Al minore non accompagnato dovrà essere garantito il servizio di orientamento e tutela legale dal momento della presa in carico e per tutto l'arco temporale dell'accoglienza.

A tal fine, una volta accolto il minore, si dovrà procedere a:

- supportarlo nell'espletamento delle procedure di identificazione. Si sottolinea che, se il riconoscimento dell'identità in assenza di un documento valido è di competenza della Questura, un lavoro mirato in sede di colloquio con il minore può permettere di acquisire informazioni utili all'identificazione e quindi ad incrementare l'azione di protezione e tutela anche nella fasi successive;
- supportarlo nell'espletamento delle procedure di richiesta del permesso di soggiorno. La regolarizzazione della presenza sul territorio del minore straniero non accompagnato, inespellibile per legge, è condizione indispensabile per programmare gli interventi durante la fase dell'accoglienza ed avviarlo verso un percorso di integrazione sociale. La richiesta deve essere pertanto presentata nella Questura territorialmente competente in tempi rapidi, corredata del maggior numero di informazioni possibili, utili ad accelerare la procedura;
- qualora il minore manifesti la propria volontà di richiedere protezione internazionale, garantire l'orientamento e l'accompagnamento nelle diverse fasi della procedura;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

2.4 Segnalazioni di legge e richiesta di apertura della tutela

Il minore accolto dovrà essere immediatamente segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e, nel caso di minori stranieri che non abbiano manifestato l'intenzione di richiedere protezione internazionale, dovrà essere inviata anche la segnalazione alla DG

immigrazione e politiche dell'integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali seguendo le procedure indicate sul sito del suddetto Ministero.

Il minore dovrà essere segnalato al Giudice Tutelare per l'apertura della tutela ed è necessario che tale procedura venga avviata e realizzata in tempi solleciti al fine di garantire al minore la maggior protezione possibile anche ai fini del perfezionamento della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno, per la richiesta di protezione internazionale e per l'audizione presso la competente Commissione territoriale.

2.5 Mediazione linguistico-culturale

In ragione di una presa in carico adeguata ed efficace e nel rispetto delle esigenze culturali, linguistiche e religiose dei minori è fondamentale l'impiego di mediatori linguistico-culturali intesi come figure trasversali e necessarie ai diversi livelli di servizi erogati, al fine di:

- costruire aree di relazione su cui fondare il lavoro degli operatori impiegati nel progetto;
- disporre di figure che possano rappresentare un ponte tra le diverse culture, quella del contesto che accoglie e quelle di cui sono portatori i minori.

La mediazione interculturale deve essere quindi intesa come una forma di intervento integrato nell'equipe multidisciplinare, a sostegno dei minori stranieri non accompagnati e dell'equipe medesima sia nel rapporto con le istituzioni e con i servizi, sia nei percorsi di integrazione sociale dei minori.

In sintesi, la presenza del mediatore dovrebbe essere prevista:

- durante il colloquio effettuato dall'assistente sociale o dallo psicologo nella fase di presa in carico del minore da parte del servizio, anche al fine di far emergere tutti gli elementi che possano agevolare l'individuazione di eventuali vissuti di tratta e/o sfruttamento o timori di persecuzione nel paese di origine;
- a supporto dell'accoglienza del minore, sia presso la struttura sia presso la famiglia;
- nelle comunicazioni con i familiari del minore (nel caso in cui queste siano possibili) allo scopo di informarli sulla sua situazione, di raccogliere informazioni utili alle eventuali indagini familiari e incoraggiare il contatto tra il minore e i familiari stessi;
- qualora il minore debba ricorrere a visite ambulatoriali od ospedaliere, al fine di facilitare l'anamnesi medica e una corretta comprensione dell'eventuale terapia;
- durante l'accompagnamento del minore in Questura da parte dell'operatore di riferimento per la richiesta del permesso di soggiorno o per la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale;
- ogni qualvolta si renda necessario fornire un adeguato supporto al tutore nello svolgimento delle sue funzioni;
- in fase di elaborazione del progetto socio-educativo individualizzato, al fine di cogliere al meglio le aspirazioni del minore e di informarlo adeguatamente circa le opportunità offerte e i vincoli che esse comportano.

Si suggerisce inoltre di tenere in considerazione il supporto del mediatore nei rapporti con il mondo della scuola, dello sport e nelle attività ludico ricreative.

2.6 Insegnamento di base della lingua italiana

L'Ente locale dovrà prevedere per il minore un supporto linguistico attraverso l'insegnamento della lingua italiana, almeno per 10 ore settimanali, al fine di fornire al minore straniero lo strumento essenziale per la comunicazione, l'interazione con il contesto sociale di accoglienza e l'avvio di un percorso di inclusione sociale.

E' quindi auspicabile prevederne l'attivazione nel più breve tempo possibile, preferibilmente beneficiando dei corsi previsti all'interno di strutture pubbliche a ciò preposte (Centri Territoriali Permanenti) anche al fine di acquisire idonea certificazione.

2.7 Attività a sostegno dell'integrazione

L'Ente locale dovrà avviare tutte le procedure necessarie per l'inserimento scolastico del minore, anche se temporaneamente privo di permesso di soggiorno. I minori stranieri non accompagnati sono infatti soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto ad essere iscritti alle scuole di ogni ordine e grado secondo i modi e le condizioni previsti per i minori italiani. L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico per quanto riguarda le scuole dell'obbligo e in mancanza di relativa documentazione anagrafica i minori sono iscritti con riserva.

È opportuno che l'Ente locale, sulla base delle competenze e predisposizioni del minore, individui gli ambiti su cui sviluppare eventuali interventi formativi che tengano conto della sua volontà di inserimento nel mercato del lavoro.

L'apprendimento della lingua italiana e l'inserimento scolastico e professionale sono indispensabili attività propedeutiche all'inclusione sociale del minore nel contesto territoriale di accoglienza e sarà opportuno avviare il minore ad ogni attività utile alla sua integrazione sociale (attività sportive e artistico – culturali).

L'inserimento socio-lavorativo attraverso corsi di formazione professionale, tirocini formativi e borse lavoro, promossi in collaborazione con i soggetti del territorio pubblici e/o del privato sociale deputati a tali tipologie di interventi, rappresenterà il necessario completamento dell'intero percorso di accoglienza integrata.

2.8 La rete locale nell'accoglienza integrata dei msna

Per porre in essere le azioni di cui sopra è necessario poter contare su un prerequisito indispensabile come la presenza di una buona rete locale. Il lavoro sinergico tra tutti gli attori coinvolti nell'accoglienza dei msna costituisce il valore aggiunto che ogni territorio può esprimere nella progettazione degli interventi ed è, in questo senso, condizione necessaria al consolidarsi e all'innalzarsi degli standard qualitativi delle attività di norma previste a favore dei minori stranieri non accompagnati, sia sul territorio dell'Ente locale sia a livello nazionale.

Una solida rete locale dovrebbe coinvolgere: Prefettura, Questura e Forze dell'Ordine, Tribunale per i minorenni, Giudice Tutelare, ASL, Agenzie educative, Comunità di accoglienza, famiglie affidatarie; comunità straniere; centri di formazione professionale, agenzie per l'impiego, associazioni di promozione sociale e di volontariato (sport, cultura, etc.), preferibilmente attraverso la stipula di accordi e protocolli di intesa.

Le azioni da attivare nell'ambito della rete locale comprendono:

- la valorizzazione delle specificità locali;
- il rafforzamento delle collaborazioni già in atto;
- il coinvolgimento di nuovi soggetti nel territorio;
- la promozione di nuovi modelli di coordinamento.

Simili obiettivi potrebbero essere perseguiti attraverso la promozione di momenti di confronto e scambio tra tutti i componenti della rete locale, oltre che settoriali e/o operativi; la promozione di tavoli inter-istituzionali territoriali; la diffusione tempestiva di informazioni complete tra soggetti della rete; la promozione di attività di sensibilizzazione del territorio sulle tematiche riguardanti i minori stranieri.

2.9 Tempi e proroghe dell'accoglienza

In conformità a quanto previsto dall'ordinamento giuridico italiano il minore straniero non accompagnato ha diritto all'accoglienza fino al compimento della maggiore età. Nel caso in cui per il neomaggiorenne ricorrano le condizioni previste dall'art. 32 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione* e più in generale le ipotesi previste dal medesimo testo unico sull'immigrazione o nel caso in cui il neomaggiorenne sia richiedente o titolare di protezione internazionale, l'accoglienza può essere prorogata fino al massimo di ulteriori sei mesi.

Ulteriori proroghe sono consentite, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno per il tramite del Servizio Centrale, esclusivamente nel caso in cui il neomaggiorenne sia richiedente o titolare di protezione internazionale e se ne ravvisi la necessità amministrativa in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 140/2005 e dalle Linee Guida allegate al D.M. 30 luglio 2013.

2.10 Trasferimento del minore presso altro progetto SPRAR

Qualora nel corso dell'accoglienza, attraverso il lavoro mirato all'individuazione dell'eventuale presenza di punti di riferimento parentali e/o amicali, emergesse la propensione del minore a trasferirsi, gli Enti locali, se lo riterranno opportuno per la migliore realizzazione del progetto individualizzato del minore, potranno avanzare al Servizio Centrale la richiesta di trasferimento del minore presso l'Ente locale in cui risiedono tali figure di riferimento.

Ai fini di una buona riuscita della presa in carico da parte dell'Ente locale di destinazione è fondamentale l'instaurarsi di una collaborazione proficua tra l'Ente locale inviante e quello di destinazione nel passaggio di competenze sul minore, che dovrà essere realizzato in ottemperanza a quanto previsto dalla legge.

Raggiunta la maggiore età, qualora se ne ravvisi la necessità amministrativa in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 140/2005 e dalle Linee Guida allegate al D.M. 30 luglio 2013, il neomaggiorenne richiedente o titolare di protezione internazionale e/o umanitaria è inseribile dal Servizio Centrale all'interno di una progettualità Sprar dedicata ai maggiorenni.

3. Relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti finanziari

Gli enti locali che fanno parte dello SPRAR hanno l'obbligo di:

- presentare al Servizio Centrale le relazioni annuali (intermedie e finali) sulle attività svolte dal progetto, compilate in maniera esauriente e completa, sulla base dei modelli previsti e nei termini stabiliti;
- presentare al Servizio Centrale, nei termini stabiliti, la scheda semestrale di monitoraggio della Banca Dati relativa alle presenze e ai servizi erogati;
- presentare i rendiconti finanziari al Servizio Centrale nei termini stabiliti e sulla base delle modalità previste nel Manuale unico di rendicontazione (scaricabile dal sito web: <http://www.serviziocentrale.it>).

4. Modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati

Gli enti locali che fanno parte dello SPRAR hanno l'obbligo di:

- garantire la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196;

- mettere a disposizione del Servizio Centrale tutta la documentazione relativa al progetto territoriale di accoglienza, laddove necessario o richiesto;
- aderire alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale assicurando, in conformità alla normativa vigente per la privacy, la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico;
- aggiornare in maniera tempestiva la Banca Dati, garantendo l'attendibilità e la veridicità dei dati inseriti, sia relativamente ai beneficiari accolti che ai servizi offerti, avendone designato un responsabile;
- registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita.

Fermo restando quanto previsto dall'art.13 del DM ogni modifica e/o variazione progettuale dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio centrale e, se del caso, debitamente autorizzata.